

J.E.4

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 13 DIC. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 670 del 10 DIC. 2004

Oggetto: Consiglio di Stato- Giudizio-Provincia di Benevento c/ Ministero dell'Interno -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio e di nomina di difensore ex art. 1 co.9 D.L. n. 168/04

L'anno duemilaquattro il giorno DIECI del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE

### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di pignoramento c/o terzi questa Amministrazione iniziava procedura esecutiva in danno del Ministero dell'Interno in virtù del D.I. n. 9785/91 Trib. Na;

**Con** nota del 28/10/04 il legale incaricato comunicava la necessità di procedere al recupero del credito a mezzo ricorso ex art.37 L.1034/71 per l'ottemperanza al giudicato;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa per la predisposizione di ricorso ex art.37 L. 1034/71 per l'esecuzione del D.I. n. 9785/91 Trib. Na dinanzi il Consiglio di Stato nei confronti del Ministero dell'Interno ed autorizzare l'affidamento di incarico esterno ex art. 9 co. 1 D.L. 168/04

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Autorizzare** per la predisposizione del ricorso ex art. 37 L. 1034/71 per l'esecuzione del D.I. Trib Na n. 9785/91 nei confronti del Ministero dell'Interno ed autorizzare il conferimento di incarico difensivo esterno dell'Ente ex art. 9 co.1 D.L. 168/04, a condizione che i compensi siano commisurati al minimo della tariffa professionale vigente in esecuzione della delibera di G.P. n. 561/04;

**Trasmettere** la presente all'organo di controllo e al Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 9 co.1 D.L. 168/04;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza



03  
3.1.05



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini


Servizio Affari Generali

Prot. n. ....

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*MINUTA*



AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA  
SEDE

**Oggetto: DELIBERA GIUNTA PROV.LE N.670 DEL 10.12.2004 AD OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO -GIUDIZIO - PROVINCIA DI BENEVENTO C/MINISTERO DELL'INTERNO - RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E DI NOMINA DI DIFENSORE EX ART. 1 CO.9 D.L. N.168/04 -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

*qu*

1265  
13.12.04

# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 7966

Benevento, lì 15 DIC. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA PROVINCIALE

AL PRESIDENTE  
REVISORE DEI CONTI

AL PRESIDENTE  
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: DELIBERA G.P. N.670 DEL 10.12.2004 AD OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO - GIUDIZIO- PROVINCIA DI BENEVENTO C/MINISTERO DELL'INTERNO - RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO E DI NOMINA DI DIFENSORE EX ART. 1 CO.9 D.L. N. 168/04 -

Per quanto di competenza, si rimette copia, della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -




gm

AVV. LUIGI IMPERLINO  
Magistrate Superiori  
AVV. ANTONIO ILARIO

AVV. DAVIDE CESIANO  
AVV. SABRINA AJELLO  
AVV. CONCETTA SAETTA  
AVV. GIANCARLO MALPEDE  
P.AVV. EMILIA RUSSO  
P.AVV. MARIO FORMICOLA  
P.AVV. MARCO AMORE

C.a. Avv. Vincenzo Catalano



Preg.mo On.le  
**CARMINE NARDONE**  
Presidente Amministrazione  
Provinciale di Benevento  
Piazza Castello  
82100 **BENEVENTO**

5888  
2-11-04

Prot. n. **001108**

Ns. rif. IPBN/7; IPBN / 7 / bis

Oggetto: Amministrazione Provinciale di Benevento c/ Ministero dell'Interno  
Determinazione Dirigente Settore Legale n.143/9 del 27.4.2000 di  
conferimento incarico per il:

- I.- Recupero credito in forza del decreto ingiuntivo del Presidente del  
Tribunale di Napoli n. 9795/91 (Lire 1.329.376.275 oltre interessi legali dal ricorso):
- Atto stragiudiziale di invito al pagamento notificato l'11.10.2002;
  - Precetto notificato in data 12.12.2003;
  - Pignoramento presso terzi - Tribunale di Napoli - N.R.G.E. 2786/04  
- sez. Vbis - G.E. Dr.ssa Manzoni - procedimento estinto;
- II.- Recupero credito in forza della sentenza del Tribunale di Napoli  
n.1622/00 (conferma predetto D.I. opposto e condanna cp. a Lire 8.500.000 per spese legali)

Recupero del residuo credito relativo ai soli interessi legali liquidati nel  
predetto decreto ingiuntivo (€187.900,22) -  
Nuova procedura esecutiva - Giudizio di ottemperanza al giudicato civile

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza, si comunica quanto  
segue in ordine alla pratica indicata in oggetto.

\*\*\*

Con **Decreto Ingiuntivo n. 9795/91** emesso dal **Presidente del Tribunale di Napoli** il 25.11.1991, è stato ingiunto al Ministero dell'Interno il pagamento, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, della somma di Lire 1.329.376.275, oltre interessi legali dal ricorso (ovvero dal 5.7.1991, data di deposito del ricorso), relativo a canoni di locazione dei seguenti immobili: Questura di Benevento; Vani aggiuntivi Questura di Benevento; Caserma Carabinieri di S. Bartolomeo in Galdo; Caserma Carabinieri di Benevento; Prefettura ed alloggio prefettizio.

Il predetto decreto ingiuntivo è stato opposto e, successivamente,  
confermato con sentenza del Tribunale di Napoli n.1622/00 depositata in data

4.2.2000, munita di formula esecutiva in data 6.7.2000 e, in tale forma, notificata al Ministero dell'Interno in data 17.7.2000, **passata in cosa giudicata**. Con la predetta sentenza, il Ministero dell'Interno è stato condannato alla refusione delle spese di lite per complessive Lire 8.500.000.

Giova rammentare che, successivamente all'emissione del predetto decreto ingiuntivo, il Ministero dell'Interno ha provveduto, con notevole ritardo ed a più riprese, al pagamento della sola sorta capitale ingiunta pari a Lire 1.329.376.275, come comunicatomi con nota prot. 3413 del 7.11.2000 (con allegato conteggio), che per pronto riferimento allego.

\*\*\*

E' stata, pertanto, intrapresa azione esecutiva per il recupero di quanto ancora dovuto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, giusta determina di incarico del Dirigente Settore Legale n. 143/9 del 27.4.2000.

In particolare, per quanto concerne il recupero degli interessi legali di cui al decreto ingiuntivo è stata svolta la seguente attività.

In ossequio alle indicazioni ricevute con nota prot. 3139 del 29.9.2000, in allegato, tenuto conto del considerevole esborso economico richiesto per la registrazione del D.I. *de quo* (adempimento, all'epoca, necessario per poter chiedere l'apposizione della formula esecutiva), è stato notificato atto stragiudiziale di invito al pagamento (in oggetto sub lett. a), il quale, però, non ha sortito alcun effetto.

Successivamente, è stato comunicato a codesta Amministrazione che, in ragione della sentenza n. 522/2002 della Corte Costituzionale, è possibile richiedere l'apposizione della formula esecutiva senza – preventivamente – effettuare il pagamento dell'imposta di registro atti giudiziari.

Pertanto, in data 4.6.2003, si è provveduto a far apporre la formula esecutiva al predetto decreto che, in tale forma, è stato notificato al Ministero dell'Interno in data 23.6.2003. Decorso il termine dilatorio di 120 gg. previsto dalla legge, in data 12.12.2003, è stato notificato atto di precetto (in oggetto sub lett. b) per la somma complessiva di Euro 227.164,83, comprensiva di: interessi legali ingiunti; imposta di registrazione; spese diritti ed onorari liquidati nel predetto decreto ingiuntivo; oltre spese diritti ed onorari di precetto, con esclusione della sorta capitale ingiunta che il Ministero dell'Interno ebbe precedentemente a corrispondere.

Con racc. a.r. prot. n. 270/SCGF del 16.2.2004, che per pronto



riferimento si allega, l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Benevento ha comunicato il parziale adempimento della predetta intimazione.

In particolare, la detta Prefettura, con mandato di pagamento n.231 del 13/2/2004, ha provveduto ad effettuare il **pagamento**, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, della somma complessiva di **Euro 39.753,80**, comprensiva di: spese diritti ed onorari liquidati nel decreto *de quo*; nonché spese diritti ed onorari del precetto notificato in data 12.12.2003 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA; imposta di registrazione del predetto decreto (si rammenta che, una volta effettuato il pagamento dell'imposta di registro pari ad 35.478,00, sarà necessario depositare, presso la competente Agenzia delle Entrate di Napoli, la copia del modello F-23, debitamente quietanzata, utilizzata per il versamento).

Al fine di ottenere il pagamento integrale del predetto precetto (interessi legali per €187.900,22), in data 26.1.2004 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi alla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli (in oggetto sub lett. c).

Il procedimento, incardinato col NERGE 2786/04 presso la sez. *Vbis* del Tribunale di Napoli, G.E. Dr.ssa Manzon, è stato dichiarato estinto all'udienza del 28.9.2004. Invero, alla precedente udienza del 5.7.2004 la Banca d'Italia S.T.P.S. di Napoli ha reso dichiarazione negativa affermando che presso la detta Sezione di Tesoreria non sono giacenti disponibilità di pertinenza del Ministero esecutato diverse da quelle esistenti sulla "contabilità speciale" della Prefettura, che, ai sensi dell'art. 1 D.L. 313/94 convertito con L. 460/94 e ss. modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

Inoltre, per quanto riguarda il recupero delle spese legali liquidate in sentenza è stata svolta la seguente attività.

Preliminarmente si è provveduto alla registrazione della sentenza al fine di consentire l'apposizione della formula esecutiva, come da mod. F-23 che si trasmette in allegato. Successivamente è stato notificato atto di precetto di pagamento per la complessiva somma di Lire 12.739.065, comprensiva di: spese diritti ed onorari liquidati in sentenza, spese diritti ed onorari successivi all'emissione della sentenza e di precetto, nonché imposta di registrazione della sentenza.

Tuttavia, il Ministero dell'Interno ha provveduto al **pagamento** della somma di **Lire 8.500.000** (pari alle sole spese liquidate in sentenza), come comunicatomi con nota prot. 18886 del 26.6.2001, che si trasmette in allegato.

Restano, pertanto, da recuperare le spese successive all'emissione della



sentenza, oltre l'importo anticipato dall'Amministrazione per la registrazione della sentenza per Lire 303.000 (€ 156,49).

A tal fine potrebbe essere notificato nuovo atto di precetto (col quale intimare il pagamento delle spese successive alla sentenza, importo di registrazione sentenza, spese di precetto), ovvero intraprendere giudizio di ottemperanza (col quale richiedere il pagamento della sola imposta di registro), di cui si dirà qui di seguito. Si resta, pertanto, in attesa di Vostre indicazioni sulla questione.

\*\*\*

Pertanto, l'Amministrazione Provinciale di Benevento è tuttora creditrice, nei confronti del Ministero dell'Interno, dei soli interessi legali, liquidati nel decreto ingiuntivo, per una somma pari ad EURO 187.900,22, oltre Euro 156,49 per la registrazione della sentenza del Tribunale di Napoli n.1622/00.

Allo scopo di recuperare la predetta somma, non appare efficacemente praticabile una ulteriore azione esecutiva presso terzi, non avendo notizie in ordine alla giacenza di eventuali somme 'non vincolate' di pertinenza del Ministero dell'Interno, che prego di riferire se in Vostro possesso.

A questo punto, salvo Vostro contrario avviso, appare praticabile un rimedio alternativo rispetto all'azione esecutiva ordinaria, costituito dal giudizio per ottemperanza del giudicato civile innanzi al giudice amministrativo, che consente, attraverso anche la nomina di un commissario *ad acta*, l'adozione degli atti amministrativi necessari all'effettivo pagamento di quanto dovuto.

A tal fine, appare opportuna un'apposita determina di conferimento incarico ad intraprendere il giudizio di ottemperanza al giudicato civile, innanzi al Consiglio di Stato, preceduto da atto di diffida e messa in mora al Ministero dell'Interno (dalla cui -necessaria- notifica, decorre il termine dilatorio di giorni 30 per l'instaurazione del giudizio d'ottemperanza).

Al tale ultimo riguardo occorre precisare che il Consiglio di Stato ha la competenza funzionale, ex art. 37, co. 1, L. 1034/71, a decidere in ordine ai giudizi di ottemperanza in cui la P.A. obbligata principale abbia competenze ultra-regionali (il TAR è invece competente per le P.A., obbligate principali, a competenze infra-regionali). Orbene, dall'esame della fattispecie, emergerebbe che l'ente materialmente preposto alla liquidazione dei canoni di locazione degli alloggi di Prefetture e Caserme (obbligato principale) sia il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Servizi Tecnologistici – Servizio Accasermamento delle Forze di Polizia – Divisione II, (Roma via De Pretis,

n. 45/A), ente a competenza ultra-regionale.

Tuttavia, appare utile avere conferma del soggetto erogante, desumibile dai pagamenti evidentemente in corso e/o precedentemente effettuati, di cui sarebbe conveniente avere copia.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Napoli, **28 OTT. 2004**

Avv. Luigi Imperlino



All.ti: Nota Amministrazione Provinciale di Benevento prot. 7.11.2000 ed allegato conteggio;  
Nota Amministrazione Provinciale di Benevento prot. 3139 del 29.9.2000;  
Racc. a.r. prot. n. 270/SCGF U.T.G. Benevento del 16.2.2004;  
Copia Mod. F-23 quietanzato - registrazione sentenza Trib. Napoli n.1622/00;  
Nota Amministrazione Provinciale di Benevento prot. 18886 del 27.6.2001.